

REGOLAMENTO (UE) 2023/1753 DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 2023

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di piriproxifen in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza piriproxifen sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Per il piriproxifen l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽²⁾. L'Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR vigenti per il piriproxifen nel muscolo, nel grasso, nel fegato e nel rene di suini, bovini, caprini ed equini nonché nel latte di bovini ed equini al limite di determinazione («LD»), in linea con il principio che prevede la fissazione degli LMR ai livelli più bassi ragionevolmente ottenibili e sulla base di dati giustificativi sufficienti per le attuali buone pratiche agricole («BPA»). Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare l'LMR per il piriproxifen in tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità.
- (3) L'Autorità ha inoltre concluso che gli LMR per il piriproxifen in mandorle dolci, castagne e marroni, nocciole, noci di pecan, pistacchi, noci comuni, pinoli, pomacee, uve, olive da tavola, cachi, ananas, pomodori, peperoni, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile e cocomeri/angurie dovrebbero essere ridotti in linea con il principio che prevede la fissazione degli LMR ai livelli più bassi ragionevolmente ottenibili e sulla base delle BPA e dei limiti massimi di residui del Codex («CXL») attuali, la cui sicurezza per i consumatori è stata confermata ⁽³⁾. Essa ha inoltre concluso che gli LMR per il piriproxifen in albicocche, pesche, prugne, fragole, manghi, papaie, meloni, semi di cotone e tè dovrebbero essere mantenuti sulla base delle BPA e dei CXL attuali, la cui sicurezza per i consumatori è stata confermata ⁽⁴⁾. L'Autorità ha inoltre concluso che gli LMR per il piriproxifen in agrumi, ciliegie e kumquat dovrebbero essere aumentati sulla base delle BPA e dei CXL attuali, la cui sicurezza per i consumatori è stata

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare - Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il piriproxifen in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005; *EFSA Journal* 2022;20(11):7617.

⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare - Supporto scientifico alla preparazione della posizione dell'UE alla 51. sessione del Comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR). *EFSA Journal* 2019;17(7):5797.

⁽⁴⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare - Supporto scientifico alla preparazione della posizione dell'UE alla 52. sessione del Comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR). *EFSA Journal* 2021;19(8):6766.

